15.12.10 022944

Frascati.



Ai Direttori delle Strutture INFN
Al Direttore AC - INFN
Ai Direttori di Direzioni e Servizi AC
Al Responsabile dell'Ufficio di Presidenza INFN

Loro sedi

Oggetto:

Legge 4 novembre 2010 n.183 - c.d. "Collegato lavoro".

Art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di

handicap in situazione di gravità.

1. Premessa.

La legge 4 novembre 2010 n.183, in vigore dallo scorso 24 novembre, introduce elementi di rilevante interesse in materia di permessi per l'assistenza a persone disabili in condizioni di gravità.

2. Gli aventi diritto.

La norma apporta innanzitutto variazioni circa l'individuazione del soggetti aventi diritto ai tre giorni di permesso mensile retribuito già previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92.

Mentre, infatti, nelle disposizioni precedentemente vigenti il beneficio era riconosciuto alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre di minore disabile in condizioni di gravità, nonché a coloro che assistevano una persona con grave disabilità parente o affine entro il terzo grado, il riformulato testo normativo riconosce il beneficio al lavoratore che assiste il portatore di handicap grave che sia genitore, coniuge, ovvero parente o affine entro il secondo grado.

I tre giorni di permesso mensili possono essere riconosciuti al parente o affine di terzo grado soltanto qualora il coniuge o i genitori del disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o maricanti.

L'INPS, con circolare n. 155 del 3 dicembre scorso, ha precisato che devono ritenersi "patologie invalidanti" quelle individuate nel Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e precisamente:

- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale;
- 2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici o strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Lo stesso Ente previdenziale ha chianto che i genitori ed il coniuge della persona con disabilità grave devono riteriersi mancanti non solo in caso di assenza naturale e giuridica, ma anche in tutte le altre circostanze in cui si verifichino condizioni a queste giuridicamente assimilabili, continuative e debitamente



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - Cas. Post 56 - 00044 Frascati (Roma) Tel. +39 069/1032492 - Fax +39 069/4 17664 - http://www.ac.inlin.fr

Siffera il eose 11

2.

certificate dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale il diverzio, la separazione legale o l'abbandono.

E' inoltre importante evidenziare che dal momento che la norma estende il diritto ai permessi mensili ai parenti od affini entro il terzo grado "qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in condizione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni d'età ...", è consentito riconoscere tali permessi, anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) sia mancante o affetto da patologie invalidanti.

3. I presupposti oggettivi.

Il nuovo testo della legge ribadisce, quale presupposto oggettivo per la fruizione dei permessi, che la persona con disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.

L'INPS, nella circolare sopra riferita, rileva che è comunque consentito riconoscere il beneficio in questione in caso di:

- a) interruzione del ricovero a tempo pieno connesso alla necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno del disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno del minore con disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La novella introdotta dal collegato lavoro elimina, invece, i requisiti della "continuità" e dell'esclusività" dell'assistenza quali requisiti necessari ai fini della fruizione dei permessi di cui si discute.

4. Referente unico per l'assistenza al disablle grave.

Il nuovo testo dell'art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 statuisce che il diritto al permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per la stessa persona affetta da disabilità grave. Soltanto per il figlio in situazione di disabilità grave il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente.

5. Diritto del genitori all'assistenza dei figli in condizioni di grave disabilità.

A seguito della nuova formulazione delle norme, i tre giorni di permesso mensile possono essere riconosciuti anche ai genitori di un minore di tre anni in condizione di grave disabilità.

Ai genitori del minore affetto da disabilità grave è consentito, in alternativa a tale beneficio, il prolungamento del congedo parentale o delle due cre di riposo giornaliero retribuite di cui all'art. 42, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.

A tal proposito l'INPS precisa che la fruizione del beneficio dei tre giomi di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo giomaliero retribuito deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese. Pertanto qualora uno od entrambi i genitori, nello steso mese, abbiano usufruito di uno o più giorni di permesso, gli stessi non potranno usufruire, per lo stesso figlio, delle ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

6. Individuazione o modifica della sede di lavoro.

Ulteriore innovazione di interesse riguarda la disciplina in tema di sede di lavoro del dipendente che assiste il portatore di disabilità grave; mentre la precedente disciplina stabiliva che il genitore o il familiare che assisteva con continuità un parente od affine con detta disabilità aveva diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non poteva essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, la nuova norma sancisce il diritto a scegliere la sede del rapporto di lavoro con riferimento al domicilio della persona da assistere.

7. Decadenza dal diritto.

Di particolare rilievo, da ultimo, il comma introdotto ex novo nell'art. 33 della legge 104/92 il quale prevede che il venir meno delle condizioni richieste per godere dei permessi retribuiti disposti dalla legge o l'accertamento della loro insussistenza, determinano la decadenza dei benefici conseguiti e possono dar luogo (in caso di accertata insussistenza) a responsabilità disciplinare.

Ove di utilità, si allegano alla presente:

- Tabella nassuntiva dei permessi per l'assistenza ai portatori di handicap.



3.

Tabella esemplificativa dei rapporti di parentela ed affinità.

Nell'Invitare ad informare il personale del contenuto della presente nota e restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

INFN - DIREZIONE DEL PERSONALE

IL DIRETTORE
(Avv. Electrora Bovo)



Permessi per l'assistenza al portatori di handicap – Tabella riassuntiva		
A chi spetta	Il lavoratore dipendente che assiste una persona disabile in situazione di gravità spetta il diritto di fruire di un permesso mensile di tre giorni.	
Presupposto oggettivo per il riconoscimento del permesso	Il disabile in situazione di gravità non deve essere ricoverato a tempo pieno. Anche in caso di ricovero, è comunque consentita la fruizione del permesso nei seguenti casi: a. Interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie appositamente certificate. b. Ricovero a tempo pieno di disabile in condizione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine. c. Ricovero di minore con disabilità grave per il quale sia documentato dai sanitari il bisogno di assistenza da parte di un genitore o familiare.	
Condizioni	1. Il permesso è riconosciuto al lavoratore che sia conluge oppure un parente o affine entro il secondo grado del disabile in situazione di gravità. 2. Il permesso può essere riconosciuto anche a parenti o affini entro il terzo grado se il genitore o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto i 65 anni d'età, oppure sono anch'essi affetti da patologie invalidanti, o sono deceduti o mancanti.	
Durata e tipologia	Al lavoratore è riconosciuta la fruizione di tre giorni di permesso mensili.	
Esclusività	Il permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per la stessa persona in condizioni di disabilità grave.	
Assistenza al figlio	Ai genitori, anche adottivi, è riconosciuto il permesso per assistere lo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, anche prima del compimento del terzo anno. I genitori possono fruire del permesso anche alternativamente l'uno all'altro.	
Decadenza dal diritto	Il lavoratore che si avvale del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza a persona con disabilità grave decade dal diritto nel caso in cui sia accertata l'insussistenza o il venir meno delle condizioni che ne legittimavano la fruizione. Laddove sia accertata l'insussistenza delle condizioni, il lavoratore oltre a decadere dal diritto può essere assoggettato a responsabilità disciplinare.	

Tabella esemplificativa del rapporti di parentela ed affinità		
Parenti di primo grado	Genitori, figli	
Parenti di secondo grado	Nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli	
Parenti di terzo grado	Zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta	
Affini di primo grado	Suocero/a, nuora, genero	
Affini di secondo grado	Cognati	
Affini di terzo grado	Zil acquisiti, nipoti acquisiti	



